MINISTERO DELL'AMBIENTE E DELLA TUTELA
DEL TERRITORIO E DEL MARE

DECRETI MINISTRO - REGISTRAZIONE
0000123 del 06/05/2016

Il Ministro dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare

Riesame dell'autorizzazione integrata ambientale rilasciata con decreto GAB-DEC-2011-0208 del 8 novembre 2011 e D.M. 14 del 29 gennaio 2015 per l'esercizio dell'installazione della Società Sasol Italy S.p.A. ubicata nel Comune di Sarroch (CA)

VISTO il decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, recante "Norme in materia ambientale";

VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 14 maggio 2007, n. 90, recante "Regolamento per il riordino degli organismi operanti presso il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, a norma dell'articolo 29 del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248" e in particolare l'articolo 10;

VISTO il decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare del 25 settembre 2007, n. 153, di costituzione e funzionamento della Commissione istruttoria AIA-IPPC;

VISTO il decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare di concerto con il Ministro dello sviluppo economico e il Ministro dell'economia e delle finanze del 24 aprile 2008, di cui all'avviso sulla Gazzetta ufficiale del 22 settembre 2008, con cui sono state disciplinate le modalità, anche contabili, e le tariffe da applicare in relazione alle istruttorie e ai controlli previsti dal decreto legislativo 18 febbraio 2005, n. 59;

VISTA la direttiva 2010/75/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 novembre 2010, relativa alle emissioni industriali (prevenzione e riduzione integrate dell'inquinamento);

M.A.T.T.M. R. GRIMALDI

VISTO il decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare n. 33, del 17 febbraio 2012, di modifica della composizione della Commissione istruttoria AIA-IPPC e del Nucleo di coordinamento della Commissione istruttoria AIA-IPPC;

VISTO il decreto legislativo 4 marzo 2014, n. 46, recante "Attuazione della direttiva 2010/75/UE relativa alle emissioni industriali (prevenzione e riduzione integrate dell'inquinamento)";

VISTA l'autorizzazione integrata ambientale di cui al decreto dell'8 novembre 2011, n. GAB-DEC-2011-0208, rilasciata dal Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare alla Società Sasol Italy S.p.A. (nel seguito indicata come il Gestore), per lo stabilimento chimico ubicato nel Comune di Sarroch (CA);

VISTO l'aggiornamento dell'autorizzazione integrata ambientale di cui al D.M. 14 del 29 gennaio 2015, rilasciata dal Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare alla Società Sasol Italy S.p.A., per lo stabilimento chimico ubicato nel Comune di Sarroch (CA);

VISTA l'istanza presentata con nota del 13 luglio 2015, prot. n. ar-57-15, dalla Società Sasol Italy S.p.A., con la quale ha richiesto il riesame del D.M. 014 del 29 gennaio 2015, finalizzato all'aggiornamento delle tempistiche delle prescrizioni di cui all'allegato parere istruttorio, paragrafo 6.2, prescrizione A2 e E.1 (installazione dell'unità desolforazione con ammine e conseguente limite di emissione di SOx al camino E8) e paragrafo 6.2, prescrizioni B1, B2 e B3 (impermeabilizzazione dei bacini di contenimento dei serbatoi);

VISTA la nota del 17 luglio 2015, prot. n. DVA-2015-0018781, con la quale la competente Direzione Generale ha avviato il procedimento per il riesame dell'autorizzazione integrata ambientale rilasciata con provvedimento D.M. 14 del 29 gennaio 2015;

VISTA la documentazione integrativa dell'istanza trasmessa dal Gestore con nota del 11 dicembre 2015, prot. n. ar-104-15;

VISTA la nota dell'8 marzo 2016, prot. n. CIPPC 284/2016, con la quale il Presidente della Commissione istruttoria AIA-IPPC ha trasmesso il parere istruttorio conclusivo relativo alla richiesta avanzata dal Gestore con nota del 13 luglio 2015, prot. n. ar-57-15;

MATTM GRIMALDI

VISTA la nota prot. n. 6853 del 6 aprile 2016, con la quale la Regione Sardegna ha trasmesso parere favorevole al riesame dell'autorizzazione integrata ambientale;

VISTA la nota del 22 marzo 2016, prot. ar-26-16, con la quale il Gestore ha trasmesso le proprie osservazioni sul parere istruttorio dell'8 marzo 2016, prot. n. CIPPC 284/2016;

VISTO il verbale conclusivo della seduta del 7 aprile 2016 della Conferenza dei servizi, convocata ai sensi dell'articolo 29-*quater*, comma 5, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152;

VERIFICATO che la partecipazione del pubblico al procedimento di rilascio dell'autorizzazione integrata ambientale è stata garantita presso la Direzione Generale e che inoltre i relativi atti sono stati e sono tuttora resi accessibili su *internet* sul sito ufficiale del Ministero;

RILEVATO che non sono pervenute ai sensi dell'articolo 29-*quater*, comma 4, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e degli articoli 9 e 10 della legge 7 agosto 1990, n. 241, osservazioni del pubblico relative all'autorizzazione all'esercizio dell'impianto;

FATTO SALVO il rispetto degli obblighi ricollegabili alla ubicazione dello stabilimento della Società Versalis S.p.A. all'interno di aree perimetrate del S.I.N. del "Sulcis Iglesiente Guspinese", nonché di quelli connessi ai provvedimenti emessi nell'ambito del procedimento di bonifica e risanamento ambientale attivato per il sito in questione;

VISTA la nota prot. n. 9938/DVA del 13 aprile 2016, con la quale il responsabile del procedimento, ai sensi dell'art. 6, comma 1, lettera e) della legge 7 agosto 1990, n. 241 e s.m.i. ha trasmesso gli atti istruttori ai fini dell'adozione del provvedimento finale;

M.A.T.T.M. R. GRIMALDI

DECRETA

Il decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, GAB-DEC-2011-0208 dell'8 novembre 2011 per l'esercizio dello stabilimento chimico ubicato nel Comune di Sarroch (CA) della Società Sasol Italy S.p.A., identificata dal codice fiscale 00805450152, con sede legale in Via Vittor Pisani, n. 20 – 20124 Milano, da ultimo modificato con D.M. 14 del 29 gennaio 2015, è aggiornato con le modifiche di cui al parere istruttorio reso con nota dell'8 marzo 2016, prot. n. CIPPC 284/2016, dalla competente Commissione istruttoria AIA-IPPC, allegato e che costituisce parte integrante del presente decreto.

Rimangono valide tutte le altre prescrizioni del vigente decreto di autorizzazione integrata ambientale

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso al TAR entro 60 giorni e al Capo dello Stato entro 120 giorni dalla data di pubblicazione dell'avviso pubblico sulla Gazzetta ufficiale.

Gian Luca Galletti

MAT.M. GRIMALDI R.

Ministero dell'Ambiente
e della Tutela del Territorio e del Mare
Commissione istruttoria per l'autorizzazione integrata ambientale - IPPC

MINISTERO DELL'AMBIENTE E DELLA TUTELA
DEL TERRITORIO E DEL MARE
ione Generale per le Valutazioni e le Autorizzazioni Ambientali

REGISTRO UFFICIALE - INGRESSO
Prot. 0006851 DVA del 11/03/2016

CIPPC 284/2016
del 08/03/2016

Pratica N. .....
Rif. Mittente: .....

Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare
Direzione Generale Valutazioni Ambientali
c.a. dott. Giuseppe Lo Presti
Via C. Colombo, 44
00147 Roma

OGGETTO: **Trasmissione parere istruttorio conclusivo della domanda AIA presentata da SASOL ITALY S.p.A. - Stabilimento di Sarroch (CA) – Procedimenti di Riesame ID 102/913**

In allegato alla presente, ai sensi dell'art. 6 comma 1 lettera b del Decr. 153/07 del Ministero dell'Ambiente relativo al funzionamento della Commissione, si trasmette il Parere Istruttorio Conclusivo, unitamente alla nota prot. CIPPC 278/2016 del 08/03/2016 relativa alla valutazione di congruità della tariffa.

Il Presidente f.f. della Commissione IPPC
Prof. Armando Brath

All. c.s.

c/o ISPRA - Via Vitaliano Brancati, 60 - 00144 ROMA - Fax 0650074281

ALL. 284/2016

	Commissione Istruttoria IPPC **Sasol Italy SpA** **Stabilimento di Sarroch (CA)**

PARERE ISTRUTTORIO CONCLUSIVO

Riesame dell'AIA per aggiornamento tempistiche delle prescrizioni di cui al paragrafo 6.2 punti A2, B ed E1 del PIC allegato al DM 0000014 del 29/01/2015 (ID MATTM-DVA 102/913)

Gestore	Sasol Italy SpA
Località	Sarroch (CA)
Gruppo Istruttore	Marcello Iocca – referente
	Marco Mazzoni
	Marco Antonio Di Giovanni
	Daniela Manca – Regione Sardegna
	Michele Camoglio – Provincia di Cagliari
	Salvatore Mattana – Comune di Sarroch
	Massimo Cappai – ARPA Sardegna

- Vista la lettera del Presidente della Commissione IPPC, prot. CIPPC-00-2012-000301 del 02/05/2012, che assegna l'istruttoria per l'Autorizzazione Integrata Ambientale dello Stabilimento Sasol Italy SpA, sito nel comune di Sarroch al Gruppo Istruttore così costituito:
    - Marcello Iocca- Referente GI
    - Marco Mazzoni
    - Marco Antonio Di Giovanni
    - Silvia della Monica
- Preso atto delle dimissioni del Consigliere Silvia Della Monica, avvenute con nota prot. CIPPC-00-2014-0001897 del 12/11/2014
- Viste le comunicazioni trasmesse al Ministero dell'Ambiente della Tutela del Territorio e del Mare con cui sono stati nominati i seguenti rappresentanti per conto di regione, provincia, comune e ARPAS:
    - -Dott.ssa Daniela Manca - Regione Sardegna,
    - -Ing. Michele Camoglio - Provincia di Cagliari,
    - -Avv. Salvatore Mattana - Comune di Sarroch,
    - -Dott. Massimo Cappai – Arpa Sardegna
- Vista la richiesta di modifica dell'AIA presentata dal Gestore con nota prot. ar-57-15 del 13/07/2015, acquisita al prot. MATTM n. DVA-2015-0018410 del 14/07/2015 (ID 102/913) per l'aggiornamento delle tempistiche delle prescrizioni di cui al paragrafo 6.2 punti A2, B1, B2, B3 ed E1 del PIC allegato al DM 014 del 29/01/2015 che aggiorna l'Autorizzazione Integrata Ambientale DVA-DEC-2001-0208 del 8/11/2012;
- Vista la comunicazione di avvio del procedimento istruttorio da parte del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, prot. DVA-2015-0018781 del 17/07/2015 per il riesame dell'AIA relativamente all'aggiornamento delle tempistiche sopra indicato;
- Vista la documentazione presentata dal Gestore trasmessa con nota prot. ar-57-15 del 13/07/2015:

  Documentazione tecnica per riesame AIA N° DEC-MIN-0000014 Del 29-01-2015

- Vista l'Autorizzazione Integrata Ambientale rilasciata alla Società Sasol Italy SpA – Stabilimento di Sarroch (CA). con decreto DVA-DEC-2001-0208 del 8/11/2012 come aggiornata con DM-0014 del 29/1/2015 prot. DVA 2015 -0004816 del 20/02/2015 (pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana - Serie Generale n. 48 del 27/02/2015);

- Vista la nota ar-104-15 del 11/12/2015 acquista con protocollo DVA-2015-0031057 del 14/12/2015 con cui il Gestore comunica l'inizio dei test e collaudi propedeutici alla messa in esercizio dell'unità di desolforazione con ammine delle correnti V5 e V6 autoprodotte con la desolforazione della carica di cui alla citata prescrizione A.2;
- Visti i contenuti della Relazione Istruttoria predisposta da ISPRA in data 05/11/2015 prot. n. 56516 del 14/12/2015, acquisita dalla Commissione con prot. CIPPC 00-2015-0002466 del 15/12/2015.
- Vista l'e-mail di trasmissione del Parere Istruttorio inviata per approvazione in data 15/02/2016 dalla segreteria IPPC al Gruppo Istruttore avente prot. CIPPC 181/2016 del 15/02/2016 comprendenti i relativi allegati circa l'approvazione.
- Considerate le pertinenti disposizioni in materia di autorizzazione integrata ambientale contenute nel D.Lgs. 152/2006 e s.m.i., ed il particolare l'articolo 5, comma 1, lettera l-*bis*).
- Visto il versamento della tariffa istruttoria di 2.000 euro versata dal Gestore ai sensi del DM 24/04/2008

il Gruppo Istruttore

- considerato che le dichiarazioni rese dal Gestore costituiscono, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 3 della Legge 7 agosto 1990, n. 241 e s. m. i., presupposto di fatto essenziale per lo svolgimento dell'istruttoria (restando inteso che la non veridicità, falsa rappresentazione o l'incompletezza delle informazioni fornite nelle dichiarazioni rese dal Gestore possono comportare, a giudizio dell'Autorità Competente, un riesame dell'autorizzazione rilasciata, fatta salva l'adozione delle misure cautelari ricorrendone i presupposti);
- Considerato quanto dichiarato dal Gestore in merito alle ragioni che hanno portato alla richiesta di proroga delle tempistiche previste per gli adempimenti alle prescrizioni di cui al paragrafo 6.2 punti A2, B (B1, B2 e B3) ed E1 del DM 014 del 29/1/2015 di modifica dell'Autorizzazione Integrata Ambientale DVA-DEC-2001-0208 del 8/11/2012;
- Considerato che relativamente alla prescrizione A2 - *Installazione di un'unità di desolforazione con ammine delle correnti V5 e V6 (off-gas e sfioro) autoprodotte dalla desolforazione della carica. Fine*

lavori prevista per Luglio 2015. Il gestore è tenuto a rispettare il Cronoprogramma definito per le realizzazione degli interventi. Ogni eventuale modifica e/o ritardo dovrà essere comunicato, con opportuna motivazione, all'autorità competente. - il Gestore ha indicato in dicembre 2015 l'inizio dei test sulla nuova unità di desolforazione con ammine e nel febbraio 2016 la sua entrata esercizio, così come confermato con nota ar-104-15 del 11/12/2015, acquista con protocollo DVA-2015-0031057 del 14/12/2015;

- Considerato che per quanto concerne la realizzazione dei bacini di contenimento, il Gestore chiede una traslazione del cronoprogramma di almeno 4 mesi delle scadenze previste in quanto il DM 00014 del 29/01/2015 è stato acquisito a febbraio 2015, oltre quindi alcune delle scadenze previste e che questo fatto ha determinato un conseguente ritardo dell'intero cronoprogramma;
- Considerato che relativamente alla prescrizione B2- *Il Gestore dovrà sottoporre alla valutazione e approvazione da parte dell'Autorità Competente la tecnologia scelta per l'impermeabilizzazione dei bacini di contenimento dei serbatoi (come da cronoprogramma entro Novembre 2014).* - il Gestore ha comunicato all'Autorità Competente con un ritardo di 2 mesi rispetto al cronoprogramma previsto in AIA la tecnica prescelta per l'impermeabilizzazione dei bacini di contenimento;
- Considerato che in merito alla prescrizione B1, inerente i lavori di impermeabilizzazione dei bacini di contenimento - *Il Gestore è tenuto a rispettare il Cronoprogramma definito per le realizzazione degli interventi. Ogni eventuale modifica e/o ritardo dovrà essere comunicato, con opportuna motivazione, all'autorità competente* – e alla prescrizione B3 - *Inoltre, a conclusione di ogni step intermedio, il Gestore dovrà trasmettere all'Autorità Competente e all'Ente di Controllo una relazione tecnica che descriva gli interventi realizzati.* – il Gestore ha provveduto a informare il MATTM circa gli *steps* operativi prescritti e che con nota prot ar 32-15 del 5-5-15 ha comunicato inoltre il verificarsi di un ritardo rispetto al cronoprogramma approvato e la conseguente necessità di rivedere lo stesso, non già nella scadenza finale, ma nella attuazione degli *steps* intermedi;
- Considerato che in base alla prescrizione E.1 il Gestore è tenuto a rispettare per le emissioni di SOx al camino E8 il limite di 250 mg/Nm^3 come media giornaliera a partire dal mese di luglio 2015, con controllo in continuo dell'emissione per mezzo di uno SME, per un equivalente massico non superiore a 80 t/a (0,16 kg/t prodotto);
- Considerato che relativamente a tale emissione il Gestore chiede di essere autorizzato a mantenere il

limite massico per un valore di 80 t/anno in sostituzione del limite giornaliero previsto di 250 mg/Nm^3 fino alla messa a regime dell'impianto di desolforazione, che secondo quanto indicato dallo stesso, in relazione all'adempimento della prescrizione A2, avverrà entro Febbraio 2016;

- Considerato che in sintesi il Gestore richiede un rinvio di 4 mesi – a giugno 2016 - del termine prescritto per la realizzazione delle opere di impermeabilizzazione dei bacini di contenimento (prescrizioni B1, B2 e B3) e di 8 mesi - a febbraio 2016 – del termine prescritto per l'entrata in esercizio dell'unità di desolforazione (Prescrizione A2) e della relativa entrata in vigore del nuovo limite in concentrazione per gli SOx pari a 250 mg/Nm^3 (prescrizione E1);

ritiene che:

- quanto riportato nella documentazione tecnica trasmessa dal Gestore in relazione all'aggiornamento del cronoprogramma per la realizzazione delle opere di impermeabilizzazione dei bacini di contenimento dei serbatoi in esercizio di cui alle prescrizioni B.1, B.2 e B.3 sia) esprima sufficienti elementi per ritenere la proposta del Gestore tecnicamente motivata e accoglibile in quanto:
    - non determina una variazione significativa dell'assetto impiantistico autorizzato;
    - non determina un aumento del consumo di materie prime;
    - non modifica lo scenario emissivo complessivo autorizzato in AIA;
    - non determina effetti negativi significativi sull'ambiente
- il Gruppo Istruttore ritiene inoltre che quanto riportato nella documentazione tecnica trasmessa dal Gestore a giustificazione della richiesta di aggiornamento del cronoprogramma per l'entrata in esercizio dell'unità di desolforazione e del conseguente rinvio al febbraio 2016 dell'obbligo del rispetto del VLE per gli ossidi di zolfo previsto con la prescrizione E.1, non sia del tutto condivisibile in quanto il ritardo accumulato nell'espletamento delle procedure di modifica sostanziale cui fa riferimento il Gestore, che hanno condotto all'aggiornamento dell'AIA con il citato DM 014/2015, è in buona parte ascrivibile alla carenza documentale fornita a supporto dal Gestore, fatto questo che ha reso necessario procedere a richiedere per due volte l'integrazione della documentazione fornita in sede istruttoria;

In ogni caso, il GI prende atto del protrarsi delle scadenze previste alle prescrizioni A2 ed E1 e ritiene accoglibile la richiesta del Gestore relativa alle prescrizioni A2 ed E1.

Pertanto si esprime pare favorevole alla richiesta di riesame dell'Autorizzazione Integrata Ambientale.

Restano a carico del Gestore, che è tenuto a rispettarle, tutte le altre prescrizioni preesistenti ed in particolare quelle derivanti dal Decreto AIA prot. DVA-DEC-2001-0208 del 8/11/2012 come aggiornato con DM-0014 del 29/1/2015 prot. DVA 2015 -0004816 del 20/02/2015.

Relativamente alla tariffa dovuta ai sensi del DM 24/04/2008, il Gestore ha versato una tariffa pari a 2000 €. A tale riguardo si fa presente che il giudizio richiesto riguarda tre diverse modifiche relative a differimenti nel tempo di esistenti prescrizioni: 1) rinvio del termine previsto in AIA relativo alla prescrizione per la realizzazione di opere di impermeabilizzazione dei bacini di contenimento (prescrizioni B1, B2 e B3, considerate come un insieme unico, in quanto di oggetto omogeneo); 2) rinvio del termine previsto in AIA relativo alla prescrizione di installazione di unità di desolforazione (prescrizione A2); 3) rinvio del termine previsto in AIA relativo alla prescrizione adempimento emissioni SOx (prescrizione E1).

Il PMC non deve essere modificato.